COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – AFFARI INTERNI E DI CULTO – ENTI PUBBLICI

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	
	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
Presidente	981
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Albertini ed altri: Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti. (<i>Uryenza</i>). (1905).	981
PRESIDENTE 981, 982, 983, 984, 985, 986	, 987
Bertinelli	986
BORIN, Relatore 981, 983, 985	986
GUADALUPI 983, 984	
Lajolo 982, 984	
Sannicolò	983
Tozzi Condivi Sottosegretario di Stato alla	
Presidenza del Consiglio 982, 983, 984	, 986
VESTRI	, 386
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Bettiol ed altri: Modificazioni alla legge	
20 giugno 1955 n. 519, recante dispo-	
sizioni sull'ordinamento dell'Avvo- catura dello Stato. (2925)	987
` ,	
PRESIDENTE, Relatore	987
GUADALUPI	988
Russo Spena	987
Tozzi Condivi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	987
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	988

La seduta comincia alle 10,20.

VERONESI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bensi, Berloffa, Di Giannantonio, Ferri e Vincelli sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Berlinguer, Zugno, Mello Grand, Guadalupi, Togni Giulio Bruno.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Albertini ed altri: Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti (1905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Albertini, Bardini, Pajetta Giuliano, Pertini, Merlin Angelina, Amadei, Greppi, Jacometti, Angelino Paolo, Borghese, Pigni, Bogoni, Passoni, Bensi, Ricca, Bettoli, Concas, Venegoni: « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti » (1905).

Prego il Relatore, onorevole Borin, di riassumere la situazione relativa a questa proposta di legge.

BORIN, Relatore. L'argomento del riconoscimento della qualifica di deportato politico,

di cui alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Albertini ed altri, è stato già discusso in parecchie sedute e si è giunti, ora, alla elaborazione di alcuni emendamenti concordati fra vari membri della Commissione. Tuttavia sarebbe necessario, prima di ogni cosa, sentire il pensiero del Governo.

Posso, ad ogni modo, anticipare che alcuni emendamenti sono formali, altri sostanziali. Sostanziale è quello riguardante l'articolo 7 della proposta di legge relativo alla composizione della commissione per il riconoscimento della qualifica di deportato politico. Secondo il testo della proposta di legge in esame, la commissione dovrebbe essere composta: a) da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei Ministri; b) da un rappresentante del Ministero dell'interno; c) da un rappresentante del Ministero del Tesoro; d) da due rappresentanti dei deportati designati dalla Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Ora, a noi è parso giusto, essendoci in Italia due associazioni di ex deportati politici, che tutte fossero rappresentate nella commissione. Pertanto si propone di sostituire la lettera d) dell'articolo 7 con la seguente:

« d) tre rappresentanti dei deportati designati rispettivamente: uno dall'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, uno dall'Associazione nazionale ex internati, e uno dall'Unione delle Comunità israelitiche ».

Veramente, l'idea originaria dei presentatori dell'emendamento si limitava ai primi due casi; però, successivamente, il proponente ha chiesto che anche l'Unione delle Comunità israelitiche avesse un proprio rappresentante in seno alla commissione e la sua richiesta è stata accolta.

Un altro emendamento riguarda la soppressione degli articoli 13, 14, 15 e 16 della proposta di legge, in quanto superflui.

Alcuni emendamenti interessano l'articolo 9. Uno riduce (al primo comma) da un anno a sei mesi il termine per la presentazione delle domande; un altro, all'ultimo comma dell'articolo, sostituisce alle parole: « ...la dichiarazione rilasciata da quattro testimoni... » le parole: « ...la dichiarazione giurata rilasciata... ecc. » sopprimendo infine l'inciso: « ...di cui almeno due ex deportati... ».

Infine, un emendamento aggiuntivo all'articolo 8 stabilisce che la commissione, oltreché essere costituita entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà esaurire il pro-

prio compito entro un anno dalla sua costituzione.

All'articolo 1, poi, un altro emendamento propone la soppressione delle parole: « ... di esecuzione o... » in modo che la frase rimane così formulata: « ...furono oggetto di deportazione nei campi... ».

Su questi emendamenti noi avremmo raggiunto un accordo ed ora attendiamo di conoscere il pensiero del Governo.

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Già nella precedente seduta espressi il punto di vista del Governo. Gli emendamenti che giorni or sono mi sono stati passati brevi manu dal Relatore erano diversi da quelli che ho sentito enunciare oggi. Per quelli precedenti dovrei oppormi nettamente e chiedere il rigetto da parte della Commissione sia della proposta di legge sia degli emendamenti; quanto a quelli attuali non li conosco e, quindi, dovrei chiedere che mi venissero comunicati per esaminarli con il coseguente rinvio della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Il Rappresentante del Governo ritiene che una legge per il riconoscimento della qualifica di deportato politico si debba fare, oppure no?

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. No. Sono contrario alla proposta di legge. Ma gli emendamenti potrebbero modificare il testo. Per ora li ho sentiti soltanto enunciare, ma non li ho studiati

PRESIDENTE. La posizione assunta dal Governo è negativa in rapporto alla regolamentazione della qualifica di deportato politico? Gli emendamenti verranno dopo e la Commissione potrà essere favorevole o contraria proprio in rapporto alla posizione che verrà presa sul punto principale che è questo: il titolo di deportato politico deve essere definito, ora, per legge o è già definito in un'altra legge? Il Governo ritiene che non sia necessaria una legge, in quanto ci sarebbe già una definizione legislativa?

LAJOLO. Vorrei che il rappresentante del Governo ci dicesse se ritiene che ai deportati politici, in una forma o in un'altra, debba essere dato quanto è richiesto. Da quello che ho sentito, sembrerebbe che il Governo sia contrario. In questo caso noi non vogliamo neppure insistere sulla discussione, ma metteremo in atto quanto già avevamo detto nella precedente seduta: cioè la richiesta di discussione di questo provvedimento davanti l'Assemblea.

GUADALUPI. 'Desidero confermare l'atteggiamento del collega Ferri anche in relazione alla nuova risposta negativa dell'onorevole Sottosegretario. Mi pare che la posizione del Governo sia quanto mai antidemocratica, soprattutto nei confronti dei nostri poteri e delle nostre funzioni autonome. Da parte della Commissione, in altre occasioni consimili, si è data prova da tutti i settori di volontà unitaria, quando vi è stata qualche istanza, profondamente sentita da una grandissima parte del popolo italiano, di legiferare. Quindi è ovvio che, giunti a questo punto, noi possiamo richiamare il Governo all'opportunità politica e costituzionale di non ostacolare ulteriormente con certi sistemi e con certi mezzucci per lo meno la questione di principio.

Concordo con il Presidente quando dice che sulla questione essenziale – se sia cioè giunto o no il momento di regolamentare legislativamente la figura giuridica del deportato politico – noi, almeno una considerazione, dobbiamo tener presente: è necessario che, formalmente, sulla questione di principio la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere. Siamo in sede legislativa e chiedo che la Commissione si pronunci sulla relazione fatta dagli onorevoli colleghi. Se il Governo si troverà in difficoltà, male per lui che non ha creduto di disciplinare la figura di coloro che hanno reso grandi servizi al nostro Paese.

L'insabbiamento di questa nostra iniziativa significherebbe una ulteriore lesione di due principi: quello della nostra autonomia e quello morale, nazionale e patriottica, e la nessuna volontà del Governo di riconoscere queste qualità morali eccellentissime a coloro che tanto hanno dato per il Paese. Chiedo, quindi, una votazione sul principio informatore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ad uno dei proponenti o, comunque, all'onorevole Sannicolò se ritiene che la portata di questa legge sia limitata soltanto alla utilizzazione dei fondi di cui alla convenzione italo-tedesca di Bonn.

SANNICOLO. Sì.

PRESIDENTE. Allora mi sembra che da parte del Governo si riconosca l'utilità di questa legge; salvo che non si ritenga che debba essere fatta in coordinamento con la ratifica dell'accordo di Bonn, che è stato siglato, ma non ancora approvato.

BORIN, *Relatore*. Intorno a questa legge si sono risvegliati molti interessi, anche di carattere economico perché, già da un anno, circola la notizia secondo la quale il Governo di Bonn avrebbe messo a disposizione sei miliardi di lire quale risarcimento in favore delle vittime politiche del nazismo. Senonché questi sei miliardi di lire non sono destinati all'Italia nella loro totalità ma a tutti i paesi che hanno sofferto a causa del nazismo. Recentemente — non più tardi di due giorni fa — i giornali hanno dato la notizia che è stato concluso l'accordo, in forza del quale all'Italia toccheranno 400 milioni di lire, sul totale di 6 miliardi stanziati da Bonn.

L'importante è stabilire fra chi devono essere ripartiti questi 400 milioni di lire, perché, se indugiamo ancora a fissare la figura del deportato politico nei campi di concentramento nazisti, corriamo il rischio di trovarci di fronte a diecine di migliaia di persone concorrenti a questa distribuzione, in modo che a ciascuno toccherà una cifra irrisoria. Anche a questo effetto è importante dare, urgentemente, una definizione del deportato politico nei campi di concentramento, in modo che la somma stanziata dal Governo di Bonn possa essere distribuita fra coloro che, effettivamente, hanno subito la persecuzione nazista.

SANNICOLO. Mi pare che non sia affatto necessario attendere la ratifica dell'accordo di Bonn per approvare la proposta di legge che abbiamo oggi in esame.

PRESIDENTE. Si potrebbe votare il principio informatore – salvo poi ad articolare in un secondo tempo la legge – nel senso che la Commissione ravvisa la necessità di una legge per la utilizzazione dei fondi di cui all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, fissando i requisiti necessari per poter beneficiare di questo risarcimento.

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Siccome parecchie volte siamo tornati su questo argomento, ritengo opportuno richiamare l'attenzione di tutti su quanto ebbi occasione di dire. Secondo il Governo, una legge già esiste ed è il decreto 14 febbraio 1946, n. 27 che, all'articolo 8, definisce la situazione. Pertanto, il Governo ritiene superfluo che si legiferi su questo punto.

GUADALUPI. Innanzi tutto questa non è una legge del Parlamento democratico.

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. La legge che ho citato è stata ratificata dal Parlamento democratico.

GUADALUPI. Ma ella sa quanta differenza c'è tra una legge organica approvata dal

Parlamento ed una legge approvata in sede di ratifica!

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Inoltre, per quanto riguarda l'accordo di Bonn tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale tedesca del 2 giugno 1961 esso non è stato ancora ratificato. In base al secondo comma dell'articolo 1 l'utilizzazione della somma messa a disposizione è rimessa alla valutazione del Governo della Repubblica italiana precisando che essa sarà disponibile soltante dopo la ratifica dell'accordo. Entro un mese dalla ratifica entrerà in vigore l'accordo e si dovrà, allora, stabilire come debba essere ripartita la somma che viene messa a disposizione.

Da parte sua il Governo si è preoccupato di stabilire le forme della ratifica ed ha dato disposizioni al Ministero degli esteri ed al Ministero del tesoro perché siano stabilite le modalità in sede di ratifica per la ripartizione della somma.

Pertanto, secondo il Governo, la proposta di legge Albertini ed altri è superflua, in quanto esistono adeguate disposizioni di legge; l'accordo di Bonn non è ancora ratificato, ma stabilisce che il Governo italiano fisserà le norme di esecuzione; il Governo, in sede di ratifica, presenterà un apposito disegno di legge per determinare il modo di ripartizione della somma.

Mi pare che per logicità e per organicità, nonché per evitare eventuali errori, sia opportuno accedere alla soluzione che il Governo propone.

Torno a ripetere che io non conosco a fondo gli emendamenti enunciati oggi dal Relatore, ma ritengo che potrebbero essere utilmente presentati in sede di ratifica dell'accordo di Bonn. Pertanto, anche di fronte alla proposta del Presidente della Commissione – proposta che riconosco logica e naturale – sarebbe opportuno attendere lo schema del disegno di legge di ratifica, che potrebbe risolvere ogni questione in proposito.

LAJOLO. Se la Commissione deve votare sulla proposta del Presidente, la questione potrebbe essere anche esaminata. Se, invece, la questione venisse messa sul piano esposto dal Sottosegretario, per cui sembra che il Governo si opponga al riconoscimento della categoria dei deportati politici, noi saremo costretti a mettere la Commissione in posizione assai difficile, come avevamo detto nella precedente discussione, d'accordo con il collega Ferri, rinviando sistematicamente ogni provvedimento all'Assemblea. Questa proposta di legge tende ad un riconoscimento mo-

rale e politico di tutta una categoria; i colleghi sono d'accordo e non si comprende come mai la questione debba essere posta nei termini esposti dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Io debbo respingere, onorevole Lajolo, la sua minaccia... Rimaniamo, invece, sul piano della realtà. Si tratta di definire la qualifica di deportato politico agli effetti della ripartizione dei fondi provenienti dall'accordo di Bonn del 2 giugno 1961.

GUADALUPI. Il mio gruppo è d'accordo su questa impostazione e sulla votazione di principio con la sola riserva che il Governo è impegnato ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati dal collega Borin nel termine più breve possibile. Non possiamo lasciare libero il Governo di aspettare settimane o mesi - forse perché la situazione politica è quella che è - prima di pronunciarsi sugli emendamenti che sono stati illustrati. In sostanza noi vogliamo regolamentare per legge la figura giuridica del deportato politico in rapporto alla somma che, secondo l'articolo 2 dell' accordo tra la Repubblica italiana e quella di Bonn, dovrà essere utilizzata dal Governo italiano. L'utilizzazione viene, quindi, rimessa al Governo italiano, ma noi, in sede legislativa, dobbiamo dire al Governo che, salvo a farci conoscere il suo parere, l'assegnazione dei fondi dovrà procedere previa qualificazione giuridica del deportato politico in base agli emendamenti che sono stati concertati. In altri termini non possiamo spogliarci di un nostro diritto.

Pertanto, di fronte a questa proposta di legge d'iniziativa parlamentare faremo bene ad accettare la proposta fatta interlocutivamente dal Presidente.

Io non so se il collega Ferri, oggi assente, condividerebbe la velata minaccia del collega Lajolo, ma penso che si possa manifestare diversamente la posizione del nostro gruppo socialista, posizione che non dipende da una valutazione critica dell'atteggiamento del rappresentante del Governo per questa legge, ma dall'atteggiamento del Governo nel suo insieme e nella sua responsabilità.

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ringrazio l'onorevole Guadalupi per non aver limitato a me solo la responsabilità, avendola estesa a tutto il Governo. Però egli ha giustamente richiamato il secondo comma dell'articolo 1 dell'accordo di Bonn, mentre c'è anche da ricordare il primo comma dello stesso articolo, che indica il criterio con il quale deve essere fatta la ripartizione della somma disponibile. Ivi non si parla soltanto di deportati

politici, ma si dice: « a favore dei cittadini italiani i quali per ragioni di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione (quindi non si deve tener conto soltanto della deportazione) e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazione di libertà o danno alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di dette persecuzioni ». Perciò l'accordo di Bonn comprende una sfera più ampia di determinaizone.

Pertanto, questo accordo di Bonn, contempla sia pure genericamente una sfera più ampia di categorie e – come ho detto – legiferare in questo momento potrebbe costituire una preclusione alle possibilità di applicare l'accordo così come dovrebbe essere applicato.

BORIN, Relatore. Nonostante tutte le ricerche fatte e le informazioni che ho cercato di avere non ero mai riuscito a comprendere quale fosse il pensiero del Governo in merito alla distribuzione di questi fondi. Sono lieto di apprendere, ora, come intende orientarsi.

È certo, però, che la proposta di legge di iniziativa del deputato Albertini si riferisce solo parzialmente all'applicazione del trattato di Bonn in quanto tratta del riconoscimento giuridico di coloro che sono stati rinchiusi nei campi di concentramento e che hanno subìto persecuzioni razziali.

Non si tratta dei 40 milioni di italiani che dicono di essere stati perseguitati (il che negli anni passati era molto di moda), ma di cogliere nell'ambito di tutti coloro che comunque hanno subito persecuzioni, danni fisici o alle cose, quelli – sono in numero limitato – che sono stati effettivamente deportati nei campi di concentramento.

Rimane da vedere se sarà possibile stabilire, contrariamente a quanto disposto dal trattato di Bonn, se questi famosi fondi – che come ho detto si riducono a 400 milioni di lire – debbano andare solamente a coloro che sono stati nei campi di concentramento oppure, secondo il trattato, debbano essere distribuiti a tutti i danneggiati dal nazismo, nel qual caso la proposta di legge in discussione integrerebbe solo parzialmente quanto disposto dal trattato di Bonn.

PRESIDENTE. Vorrei precisare la situazione: come punto primo si avrà una legge che convaliderà o meno l'accordo di Bonn. Ora, nel trattato di Bonn, articolo 1, è detto che le modalità di utilizzazione della somma stanziata a favore delle categorie interessate sono lasciate alla valutazione del Governo della Repubblica italiana, sicché mi

pare indispensabile che il nostro Governo abbia a fissare per legge le modalità dell'utilizzazione di questi fondi Siamo così al un secondo punto che mi pare ineccepibile.

Da esso nasce il terzo punto: possiamo attendere la ratifica del trattato di Bonn prima di varare questa legge? Su un piano di correttezza costituzionale dobbiamo attendere prima la ratifica oppure possiamo preparare in precedenza lo strumento di applicazione della legge di ratifica?

Non credo che dal punto di vista costituzionale correttezza ci imponga di attendere la ratifica per preparare lo strumento legislativo che detterà le norme per l'utilizzazione di questi fondi.

Vorrei aggiungere – ed è questa la quarta osservazione – che, quando l'onorevole Sottosegretario si riferisce alla qualifica di deportato, è esatto che nel nostro sistema legislativo vi è già una indicazione in merito, perché l'articolo 8 della legge del 1946 afferma che il riconoscimento della qualifica di deportato politico è attribuito dal prefetto.

Ora, siccome ci troviamo di fronte ad una indicazione generica e su questa base non si può giungere ad una ripartizione di fondi, a me sembra indispensabile che sia fatta una apposita legge limitata al riconoscimento di quei requisiti richiesti dallo Stato italiano per poter pervenire alla ripartizione di questi fondi.

Conseguentemente, accogliendo le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario Tozzi Condivi, riterrei opportuno, in sede di votazione di principio, anziché parlare soltanto di passaggio o meno agli articoli della proposta di legge di iniziativa del deputato Albertini, dire che nelle varie norme vanno incluse tutte tutte quelle categorie di cittadini che per ragioni di razza, fede o ideologia siano state oggetto di misure di persecuzione nazista.

Credo di essere stato preciso nella proposta.

VESTRI. Sulla proposta che ella ha fatto io ho delle perplessità abbastanza serie. Non ho approfondito molto questa materia, quindi potrei trovarmi in difficoltà. Però vi sono alcune questioni di fatto che mi portano a pensare che nella mente dei proponenti la questione del riconoscimento della qualifica di deportato politico non sia del tutto in relazione all'accordo stipulato con la Repubblica federale tedesca. Infatti, l'accordo è del giugno 1961, mentre la proposta di legge fu presentata il 19 gennaio del 1960 e vi si fa riferimento alla esperienza che in altri paesi ha dato luogo alla formulazione di statuti per

la definizione del perseguitato politico. Si tratta di attribuire a questa categoria di cittadini, che hanno subito danni notevoli per le persecuzioni naziste durante il periodo di guerra, una particolare configurazione ed una particolare qualifica agli effetti generali della tutela dei loro interessi che, in questo caso particolare, possono essere quelli derivanti dall'accordo di Bonn, ma che possono essere anche di altra natura. Se volessi farvi un elenco, potrebbe sfuggirmi qualcuno di questi interessi; ma è certo che la questione si pone in questi termini.

Ora, mi sembra assurdo che, dopo avere per molti mesi discusso tale questione; dopo aver constatato una sostanziale convergenza di opinioni circa la opportunità di attribuire a questi cittadini una particolare configurazione politica, un loro particolare stato giuridico, ci si debba limitare, anche in ordine alla proposta fatta dal nostro Presidente, alla semplice applicazione dell'accordo stipulato. con la Repubblica federale tedesca per la determinazione della qualifica suddetta. Per la particolare natura di questa categoria di cittadini, per ciò che essi significano, per ciò che hanno dato al paese, per i sacrifici cui sono andati incontro, debbo dire che mi sembra vergognoso che si arrivi a questa forma di incomprensione. Tanto più che in questa Commissione c'è una larga concordanza sull'opportunità di questa legge.

Io vivo in una cittadina ove di 400 operai finiti in campi di concentramento, ne sono tornati soltanto 17. Mi sembra, quindi, vergognoso trasformare in un mercato delle vacche una simile questione.

Il Sottosegretario Tozzi Condivi può avere le sue opinioni; ma anche noi abbiamo una nostra coscienza nazionale ed una responsabilità politica. Quindi, insisto perché l'esame della proposta di legge vada avanti come è stato impostato fin dall'inizio, senza preclusioni o limitazioni che non erano nelle intenzioni dei proponenti e che non tornerebbero ad onore di chi li fissasse.

PRESIDENTE. Quindi ella torna ad insistere perché si legiferi sulla qualifica di deportato politico indipendentemente dall'accordo di Bonn?

VESTRI. Precisamente.

BERTINELLI. Ritengo che la proposta dell'onorevole Presidente non possa essere accolta in quanto lega la proposta di legge Albertini al trattato di Bonn. Va rilevato che la proposta Albertini è destinata anche a regolamentare l'utilizzazione di quella certa somma che viene resa disponibile con l'ac-

cordo di Bonn, ma è da questo indipendente, nel senso che potrebbe esistere anche se non ci fosse l'accordo di Bonn.

La proposta di legge Albertini vuole definire in modo preciso ed inequivocabile la figura giuridica del deportato politico. E se, in conseguenza dell'accordo di Bonn, si arriverà ad una precisa configurazione, tanto meglio; altrimenti la legge Albertini avrà vita propria indipendentemente dall'accordo stesso.

Secondo me non è possibile legare la legge Albertini all'accordo di Bonn, per cui ritengo che si debba proseguire nell'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione si sono determinate due posizioni: la prima favorevole alla determinazione, per mezzo di questa legge, della qualifica di deportato politico; la seconda, subordinata, favorevole alla determinazione dei requisiti necessari per poter partecipare alla ripartizione del fondo stabilito con l'accordo di Bonn.

Se questa seconda posizione venisse respinta, dovremo a suo tempo varare un'altra legge per stabilire quali deportati o perseguitati politici debbano partecipare alla divisione del fondo. Ma, sulla prima posizione, quella della qualifica di deportato politico, esiste la riserva del Sottosegretario e, quindi, la sua pregiudiziale di non passare agli articoli, in quanto egli afferma e ritiene che questa qualifica di deportato politico sia già stata regolata da precedenti leggi e, precisamente, dal decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 (articolo 5) e da quello del 4 marzo 1948, n. 453 - e conseguentemente che queste leggi, attualmente in vigore, non debbano essere modificate.

TOZZI CÓNDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. C'è anche una sentenza del Consiglio di Stato, che ho già citato altra volta, del 6 novembre 1957.

BORIN, Relatore. Sulla base di questi nuovi elementi propongo di riunire d'urgenza il Comitato ristretto per esaminare se dal testo delle leggi citate la figura del deportato sia definita nel senso da noi inteso oppure se sia necessaria una legge per integrare le disposizioni esistenti. La discussione potrebbe, quindi, essere rinviata sic et simpliciter al pomeriggio di oggi o a domani mattina.

LAJOLO. Accettiamo la proposta di rinvio della discussione per permettere questo esame che non pregiudica neanche la proposta interlocutoria del Presidente.

GUADALUPI. D'accordo sulla proposta del Relatore.

PRESIDENTE. Lasciando, quindi, impregiudicate le posizioni che sono emerse e per approfondire l'esame delle disposizioni legislative già esistenti, se non vi sono osservazioni ritengo che la discussione possa essere rinviata alla prossima seduta, mentre il Comitato ristretto è convocato per oggi pomeriggio, alle ore 18,30.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol ed altri: Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (2925).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2925, d'iniziativa degli onorevoli Bettiol, Barbi Paolo e Berry, concernente: « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (2925).

Debbo ricordare che-si è raggiunto un accordo per cui la proposta di legge viene presentata in un nuovo testo in base al quale anche al posto di vice avvocato generale dello Stato vengano assegnate altre tre unità, in modo da superare quella tale strozzatura di cui parlava anche il Sottosegretario in sede di discussione generale.

L'articolo 1 della proposta di legge risulterebbe, pertanto, così formulato:

« Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali .				9
Sostituti avvocati generali				67
Vice avvocati				68
Sostituti avvocati				71

Desidero, inoltre, ricordare agli onorevoli commissari che esiste un altro problema; cioè la possibilità di attribuire vice avvocati generali dello Stato alle sedi periferiche dell'Avvocatura dello Stato. Su questa questione ampia è stata la discussione: sembrava che proprio a seguito della unificazione dei ruoli fosse ne-

cessario prevedere una norma di questo genere, nel senso di dare anche alle grandi sedi periferiche dell'Avvocatura dello Stato un vice avvocato generale.

Senonché, essendo stata già annunciata una riforma organica di tutta l'Avvocatura dello Stato, si è ritenuto opportuno rimandare in quella sede la decisione su questo problema.

È per questo che concludo raccomandando alla Commissione di approvare la proposta di legge Bettiol in questa nuova formulazione.

RUSSO SPENA. La proposta fatta dal Presidente di sostituire gli articoli originali serve precisamente ad eliminare quella strozzatura dei vertici che si sarebbe verificata se fosse stato approvato il testo originale. Sotto questo profilo la Commissione non può non essere soddisfatta del nuovo testo, che tiene conto delle osservazioni fatte sia dalla I Commissione affari costituzionali, sia dalla IV Commissione giustizia.

Per quanto riguarda l'assegnazione alle sedi periferiche, è forse bene non parlarne ora rinviando la discussione a quando si tratterà dell'organizzazione generale dell'Avvocatura dello Stato.

Mi permetto di osservare che sotto il profilo pratico nulla impedirà che i vice avvocati dello Stato, ove fossero in soprannumero e non potessero avere determinate funzioni al centro, potrebbero anche con la legislazione attuale essere assegnati alle sedi periferiche. Quindi sarebbe una assegnazione di fatto anziché una assegnazione $ex\ lege$.

Per queste ragioni ritengo che la proposta di legge nella nuova formulazione possa essere senz'altro approvata dalla Commissione.

TOZZI CONDIVI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, Relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Il testo originale dell'articolo 1 era il seguente:

« Il ruolo dei sostituti avvocati generali dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, è fissato in 73 unità ».

Do, orá lettura del nuovo articolo 1 e non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione:

« Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella

qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali			N.	9
Sostituti avvocati generali			»	67
Vice avvocati		٠.	»	68
Sostituti avvocati))	71

 $(E\ approvato).$

L'articolo 2 del testo originale era il seguente:

« I posti che risulteranno disponibili nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1961-62 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo ».

Do lettura del nuovo articolo 2 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo ponpongo in votazione.

« I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo ».

(È approvato).

L'articolo 3 era del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1960-61 con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 118 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

Do lettura del nuovo articolo 3 e non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con gli stanziamenti di cui al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

(E approvato).

GUADALUPI. Dichiaro che noi siamo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge, facendo solo una osservazione di stile. Il punto di partenza originario della proposta di legge di iniziativa del deputato Bettiol era quello di coordinare l'organico della magistratura con quello dell'avvocatura dello Stato. Non vorrei che per amore di celerità dei nostri lavori la Camera ed il Senato fossero più solleciti nei confronti degli avvocati dello Stato che dei magistrati ordinari. Quindi, pur manifestando il nostro accordo sulla proposta di legge, desidero che rimanga a verbale la mia riserva di cui spero che i colleghi senatori ne terranno conto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nella seduta di questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BETTIOL ed altri: « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (2925):

Hanno partecipato alla votazione:

(La Commissione approva).

Biancani, Bisantis, Borin, Caveri, Cervone, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Gagliardi, Guadalupi, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Mello Grand, Pintus, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri e Zugno.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI